

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali Pag. 1

Art. 2 - Metodo di governo Pag. 1

Art. 3 - Sede della Provincia Pag. 2

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Provincia di Cagliari rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso nel rispetto dei valori della Costituzione, nel quadro della tutela e dello sviluppo dell'autonomia della Sardegna, nella prospettiva dell'unità dei popoli d'Europa, della cooperazione e solidarietà internazionale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, attua politiche di superamento degli squilibri /i economici e sociali del territorio, anche attraverso l'istituzione dei Circondari.

3. Considera la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale della sua popolazione, del suo territorio, come condizione per lo svolgimento di ogni attività di propria competenza. In tal senso esercita anche le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza nei confronti di altri Enti.

4. Tutela e promuove la cultura e le tradizioni della Sardegna. Favorisce l'uso, la conoscenza e la diffusione della lingua sarda nelle diverse forme linguistiche parlate e usate nel territorio. In quest'ottica agevola progetti di studio nell'area storica, linguistica, artistica e letteraria sarda in ogni ordine e grado di studi.

5. Istituisce la Commissione permanente per le pari opportunità, al fine di promuovere le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e garantire situazioni di eguaglianza e parità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale. Istituisce il centro di parità che, con adeguate strutture operative, attui le politiche delle pari opportunità nella Provincia.

6. La Provincia di Cagliari dichiara il proprio territorio denuclearizzato; all'interno del territorio Provinciale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni della Provincia in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di materiali nucleari e/o scorie radioattive. Sono esclusi dal divieto i materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.";

